



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FROSINONE - LATINA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ACQUALATINA S.P.A.



KKSQVS

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	LATINA (LT) VIALE P.L. NERVI - CENTRO C.LE CAP 04100 LATINA FIORI TORRE 10 MIMOSE
Indirizzo PEC	acqualatina@pec.acqualatina.it
Numero REA	LT - 146544
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02111020596
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02111020596 Data di iscrizione: 30/07/2002 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 25/07/2002
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER SCOPO LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO DALL'INSIEME DEI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE NEI COMUNI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02111020596
del Registro delle Imprese di FROSINONE - LATINA
Data iscrizione: 30/07/2002

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 30/07/2002

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 25/07/2002

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 25/07/2032
con proroga tacita indeterminata (art. 2273 c.c)

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2002
Scadenza esercizi successivi: 31/12

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER SCOPO LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO DALL'INSIEME DEI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE NEI COMUNI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 DENOMINATO LAZIO MERIDIONALE LATINA, DELIMITATO DALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1996, N.6.
IN RELAZIONE A TALE OGGETTO E, QUINDI, CON CARATTERE MERAMENTE FUNZIONALE E, PERCIO', ASSOLUTAMENTE NON IN VIA PREVALENTE, SENZA RIVOLGERSI AL PUBBLICO, E COMUNQUE NEL RISPETTO DEI DIVIETI E DEI PRINCIPI PORTATI DALLA LEGGE N.197/91, E DAI DECRETI LEGISLATIVI N.385/93 E N.58/1998, LA SOCIET POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE DI TERZI, E POTRA' ASSUMERE O CEDERE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, ENTI O SOCIETA' (SIA COSTITUITE CHE COSTITUENDE), AVENTI SCOPO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Delegato

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRANNO ESSERE CONFERITI I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO INSIEME.

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', SENZA ALCUNA ECCEZIONE, E PARTICOLARMENTE GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI CHE NON SIANO DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, IN MODO TASSATIVO, RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' E DEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA' DI DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO.
LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SONO DEVOLUTE AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA', IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DI QUESTI AL VICE PRESIDENTE, NONCHE', NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI DAL CONSIGLIO, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO.
PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' PUO' NOMINARE, ANCHE TRA GLI AMMINISTRATORI IN CARICA, PROCURATORI SPECIALI, INVESTENDOLI INDIVIDUALMENTE O COLLETTIVAMENTE DELLA FIRMA SOCIALE CON LE LIMITAZIONI, ATTRIBUZIONI E RETRIBUZIONI CHE RITERRA' OPPORTUNE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

SUGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO VIENE DEDOTTO IL 5% DA ASSEGNARE ALLA RISERVA ORDINARIA FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE. L'ULTERIORE RESIDUO VERRA' DISTRIBUITO FRA GLI AZIONISTI, SALVO CHE VENGA DIVERSAMENTE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA.

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AVVALENDOSI DEI POTERI A LUI CONFERITI IN SEDE DI ADOZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE APPRESSO INDICATA, OFFRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI, IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE, LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DERIVANTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 25 MAGGIO 2004, IL TUTTO ALLE CONDIZIONI E CON I TERMINI RISULTANTI DAL VERBALE REDATTO DAL NOTAIO CLAUDIO MACIARIELLO DI LATINA IN PARI DATA, REP.N.35.247.
CIASCUN SOCIO PUBBLICO, PERTANTO, POTRA' SOTTOSCRIVERE AL VALORE NOMINALE N.34 NUOVE AZIONI DI UN EURO CADAUNA PER N.9 AZIONI GIA' POSSEDUTE NEL TERMINE DI TRENTACINQUE (35) GIORNI DAL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI LATINA DELLA PRESENTE OFFERTA, MENTRE L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE SULL'INOPTATO PER I SOCI PUBBLICI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA DOVRA' AVVENIRE NELL'ULTERIORE TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA SCADENZA DEL PRIMO.
IL SOCIO PRIVATO "IDROLATINA S.R.L." POTRA' SOTTOSCRIVERE LE NUOVE AZIONI AL VALORE NOMINALE NELL'ULTERIORE TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE CONCESSO PER LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI SOCI PUBBLICI DEL CAPITALE OFFERTO IN OPZIONE O PER LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI MEDESIMI SOCI PUBBLICI DELL'EVENTUALE INOPTATO A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA

PARTE DEI SOCI PUBBLICI CHE NE ABBIANO FATTO PREVENTIVAMENTE RICHIESTA.
LE SOTTOSCRIZIONI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE EFFETTUATE NEI LIMITI PREVISTI
DALL'ART.7 DELLO STATUTO SOCIALE, IN MODO DA MANTENERE INALTERATO IL RAPPORTO
TRA CAPITALE RISERVATO AI SOCI PUBBLICI E CAPITALE RISERVATO AL SOCIO PRIVATO.
IL CAPITALE, A SEGUITO DELLO SCADERE DEL TERMINE CONCESSO AI SOCI PUBBLICI E DI
QUELLO CONCESSO AL SOCIO PRIVATO, RISULTERA' FISSATO NELLA MISURA EFFETTIVAMENTE
SOTTOSCRITTA, ANCHE SE INFERIORE ALL'IMPORTO MASSIMO DELIBERATO, NEL RISPETTO
DEL CITATO RAPPORTO PROPORZIONALE TRA CAPITALE PUBBLICO E CAPITALE PRIVATO.

LA SOCIETA' ACQUALATINA S.P.A.

O F F R E

IN OPZIONE AL SOCIO PRIVATO IDROLATINA S.R.L. IL 49% DELLE AZIONI DI NUOVA
EMISSIONE DERIVANTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO DALL' ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI IN DATA 19 DICEMBRE 2005 E DESTINA ALLA PROVINCIA DI
LATINA IL 51% DELLE SUDETTE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, IL TUTTO ALLE CONDIZIONI
E CON I TERMINI INDICATI, RISULTANTI DAL VERBALE REDATTO DAL NOTAIO CLAUDIO
MACIARIELLO DI LATINA IN DATA 19 DICEMBRE 2005, REP.N.40.734.
ART.23 DELLO STATUTO

deposito statuto aggiornato

L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 21 E 23 DEL VIGENTE
STATUTO SOCIALE.
SI DEPOSITA STATUTO SOCIALE

modifica articoli dello statuto

L'ASSEMBLEA DEI SOCI HA DELIBERATO LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 21 E 27 DEL
VIGENTE STATUTO SOCIALE.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2015 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

Allegato B alla r.c.c. 27723

STATUTO

Acqualatina S.P.A.

Denominazione, sede e durata

Art. 1

E' costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata "Acqualatina S.P.A."

Art. 2

La società ha sede in Latina.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3

La durata della società è fissata in anni trenta dalla data della costituzione.

Oggetto

Art. 4

La Società ha per scopo la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 denominato Lazio Meridionale Latina,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

delimitato dalla legge regionale 5 gennaio 1996, n.6.

Art. 5

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico, e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla Legge n.197/91, e dai Decreti Legislativi n.385/93 e n.58/1998, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, industriali e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio.

Capitale sociale - Azioni -

Obbligazioni

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 23.661.533,00 (euro ventitremilioneisecentosessantunomilacinquecentotrentatré virgola zero zero) diviso in n.23.661.533 (ventitremilioneisecentosessantunomilacinquecentotrentatré) azioni di un Euro cadauna e potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

già emesse. Le nuove azioni saranno, in questo caso, offerte ai Soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto. Il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare il capitale sociale a pagamento senza sovrapprezzo, in una o più volte, sino ad euro 26.442.000,00 (euro ventiseimilioniquattrocentoquarantaduemila virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di un Euro cadauna.


Art. 7

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale della società sarà posseduto dalla parte pubblica per almeno il 51% (cinquantuno per cento); parimenti la quota spettante ai privati non potrà essere superiore al 49%.

Al fine di conservare la prevalente partecipazione al capitale degli enti pubblici, conformemente al tipo di società prescelto, saranno considerati assolutamente inefficaci nei confronti della società i trasferimenti azionari e la sottoscrizione di nuove azioni effettuati in violazione delle disposizioni contenute nel punto precedente.

La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8

La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la determinazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione.

Art. 9

Le azioni sono indivisibili. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Art. 10

Le azioni ordinarie hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Art. 11

Le azioni sono nominative e trasferibili a terzi, nei limiti di cui al precedente articolo 7, purchè interamente liberate e nel rispetto della procedura che segue, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione di diritti di opzione con la sola esclusione degli atti fra soci e loro società controllate e/o



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

collegate. Il trasferimento a terzi delle azioni dei soci privati e la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle medesime, viene subordinato al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione, e così anche per la cessione dei diritti di opzione. Il gradimento da parte dell'azionista pubblico non potrà essere negato se non adeguatamente motivato in base alla valutazione oggettiva dei requisiti tecnici, giuridici ed economico-finanziari del nuovo socio, in relazione al conseguimento dell'oggetto sociale. Comunque, i requisiti di cui sopra non potranno essere inferiori a quelli dei soci cedenti. La richiesta da parte del socio istante dovrà essere effettuata con biglietto raccomandato con ricevuta di ritorno, indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in esso dovranno essere indicate le generalità del candidato acquirente ed il prezzo di cessione nonché l'indirizzo al quale la comunicazione della decisione dovrà essere inviata. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la parte pubblica, dovrà deliberare e darne comunicazione al socio istante entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio. Tenuto conto della ristretta base azionaria e dell'interesse della Società che tale caratteristica abbia a permanere, viene altresì stabilito che in caso di trasferimento delle azioni, spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione da esercitare nei dieci



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

giorni successivi all'offerta.

Art. 12

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio d'Amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura prevista dalla legge, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Assemblee

Art. 13

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.

Art. 14

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o negli altri casi previsti dalla legge. La convocazione dell'Assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo, quando



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Art. 15

Poiché la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che provi l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, se sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.

Art. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede della società o presso gli Istituti di credito indicati nell'avviso di



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

convocazione. I Soci possono farsi rappresentare da altra persona, esclusi gli Amministratori ed i dipendenti della società, e comunque nei limiti previsti dall'art.2372 del codice civile. Per gli azionisti che non sono persone fisiche ma dotati di personalità giuridica, partecipano i rispettivi rappresentanti legali.

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona scelta dai soci presenti.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente con il voto favorevole di due terzi del capitale rappresentato. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno con il voto favorevole dei due terzi delle azioni intervenute, qualunque sia la parte del capitale rappresentato in assemblea.

In tutti i casi è ammesso il voto per corrispondenza, disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di deposito delle azioni innanzi indicate e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega più di due terzi del capitale sociale. E' ammesso il voto per corrispondenza, disciplinato ai sensi del precedente articolo 18.

Art. 20

L'assemblea nomina il Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Art. 21

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, anche non soci.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di una lista presentata dai soci privati ed una lista di idonei presentata dai soci pubblici con le modalità appresso specificate.

I componenti della lista di idonei presentata dai soci pubblici devono essere selezionati attraverso una procedura ad evidenza pubblica, le cui modalità sono contenute in uno specifico disciplinare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina pubblica nella composizione numerica rispettano le disposizioni previste dalla legge n.120/2011 in merito alla parità di genere.

Nell'ambito della lista presentata dagli azionisti pubblici saranno eletti tre consiglieri, mentre nell'ambito della lista presentata dai soci privati saranno eletti due consiglieri.

Le liste dovranno essere composte di un numero di candidati non inferiore a quello dei consiglieri assegnati a ciascuna di esse.



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

Il voto ha ad oggetto l'indicazione dei candidati e non delle liste.

Saranno eletti, per la lista presentata dagli azionisti pubblici, i candidati che avranno avuto il maggior numero di voti. Del pari si procederà per l'individuazione degli eletti della lista presentata dagli azionisti privati.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Per il primo periodo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il compenso degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2389 del c.c. è stabilito dall'assemblea nel pieno rispetto delle norme di legge dettate in materia di partecipazione di enti pubblici a società miste.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari compiti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui l'assemblea sia convocata, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, per provvedere alla sostituzione di uno o più amministratori venuti a mancare per qualsiasi motivo, l'amministratore o gli amministratori di nomina pubblica, con espressa esclusione, quindi, di quelli eventualmente da sostituire



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

di nomina privata, dovrà (dovranno) essere indicato (i) e nominato (i) con le stesse identiche modalità previste nel presente articolo.

Art. 22

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente, scegliendolo fra i rappresentanti eletti nell'ambito della lista o delle liste presentata/e dagli azionisti pubblici, il Vice Presidente fra i rappresentanti eletti nell'ambito della lista o delle liste presentata/e dai soci privati. Il Presidente presiede il Consiglio d'Amministrazione; in caso di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente e, in assenza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

Art. 23

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due degli Amministratori in carica o da tutti i Sindaci congiuntamente e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, di norma nella sede sociale, o nel luogo designato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato. La convocazione sarà fatta con lettera



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

raccomandata A.R., telegramma, fax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tali termini potranno essere ridotti esclusivamente qualora gli Amministratori acconsentano per iscritto a tale riduzione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, l'ora il luogo e la causale della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e comunque di almeno un consigliere eletto nell'ambito della lista dei soci privati; i suddetti requisiti devono sussistere anche al momento del voto.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui appresso.

In particolare, il Consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, consultare documenti, formare ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio convincimento ed il proprio voto.

Le modalità di svolgimento del Consiglio non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

lavori.

In tal caso la riunione si considererà tenuta ove si trova il Presidente e dove dovrà del pari trovarsi il Segretario della riunione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Art. 24

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza alcuna eccezione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto, in modo tassativo, riservate all'Assemblea dei soci.

Con l'osservanza delle modalità e dei limiti previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo.

Amministratore delegato

Art. 25

Il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato, scegliendolo fra i rappresentanti eletti nell'ambito della lista o delle liste presentata/e dai Soci Privati. All'Amministratore Delegato



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

potranno essere conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che la Legge e lo Statuto riservano espressamente all'Assemblea Generale degli Azionisti o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

Art. 26

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società sono devolute al Presidente della Società, in caso di assenza o di impedimento di questi al Vice Presidente, nonché, nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore Delegato.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, il Presidente della società può nominare, anche tra gli amministratori in carica, procuratori speciali, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con le limitazioni, attribuzioni e retribuzioni che riterrà opportune.

Art. 27

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

Essi sono rieleggibili.

Anche l'elezione del Collegio sindacale sarà effettuata sulla base di una lista presentata dai soci privati ed una lista di idonei presentata dai soci pubblici con le modalità appresso specificate.

I componenti della lista di idonei presentata dai soci pubblici devono essere selezionati attraverso una procedura ad evidenza pubblica, le cui modalità sono contenute in uno specifico disciplinare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I componenti del Collegio Sindacale di nomina pubblica nella composizione numerica rispettano le disposizioni previste dalla legge n.120/2011 in merito alla parità di genere.

Nell'ambito della lista presentata dagli azionisti pubblici saranno nominati tre sindaci, di cui due effettivi ed uno supplente, mentre nell'ambito della lista o delle liste presentata dai soci privati saranno nominati due sindaci, di cui uno effettivo ed uno supplente.

Le liste dovranno essere composte di un numero di candidati non inferiore a quello dei sindaci assegnati a ciascuna di esse con l'indicazione dei candidati proposti alla carica di Presidente, di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Il voto ha ad oggetto l'indicazione dei candidati e non delle liste.

Saranno eletti, per la lista presentata dagli azionisti pubblici,



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

i candidati che avranno avuto il maggior numero di voti. Del pari si procederà per l'individuazione degli eletti della lista presentata dagli azionisti privati.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso a loro spettante.

Nel caso in cui l'assemblea sia convocata, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, per provvedere alla nomina di uno o più sindaci venuti a mancare per qualsiasi motivo, il sindaco o i sindaci di nomina pubblica, con espressa esclusione, quindi, di quelli eventualmente da sostituire di nomina privata, dovrà (dovranno) essere indicato (i) e nominato (i) con le stesse identiche modalità previste nel presente articolo.

Bilancio ed utili

Art. 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2002. Il Consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio di esercizio deve essere certificato da primaria società di revisione contabile, che viene designata dall'Assemblea a norma delle disposizioni di legge per le società ammesse alla



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

quotazione di borsa.

Art. 29

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'ulteriore residuo verrà distribuito fra gli Azionisti, salvo che venga diversamente deliberato dall'Assemblea.

Art. 30

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio d'Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dall'Assemblea o dal Consiglio stesso.

Art. 31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

Art. 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione o in mancanza il Collegio Sindacale, deve nel termine di trenta giorni convocare l'Assemblea straordinaria per le deliberazioni relative alle modalità della liquidazione, alla nomina dei liquidatori e alla determinazione del numero e dei poteri.

I liquidatori, dopo aver pagato i debiti sociali, o dopo aver



Statuto aggiornato al 24-06-2015

ACQUALATINA S.P.A.
Codice fiscale: 02111020596

accantonato le somme necessarie per pagarli, dovranno provvedere alla valutazione dei beni sociali residui ed alla loro liquidazione a norma di legge. L'Assemblea può autorizzare i liquidatori a vendere in blocco i beni dell'azienda. L'Assemblea può anche deliberare che la ripartizione dei beni sociali sia fatta in natura.

Disposizioni generali

Art. 33

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

